

CINZIA CESCHI

LO STUPRO DI SEDUZIONE  
MENTALITÀ E COMPORTAMENTI SESSUALI  
TRA MARCHE E ROMAGNA

1. *Premessa*

Il presente studio si basa sull'analisi delle sentenze emesse dal Tribunale di Pesaro tra il 1850 ed il 1888, corredate, laddove lo hanno permesso le fonti archivistiche, dai relativi atti processuali. Tale periodizzazione, che di primo acchito potrebbe sembrare ambigua, si basa invece su precise scelte.

Alla fine del 1860 infatti, il territorio della provincia di Pesaro vede concludersi l'esperienza di governo dello Stato pontificio e con essa anche l'abbandono del *Regolamento organico e di procedura criminale* in vigore dal 1831. Nella maggior parte delle province che entreranno a far parte dello Stato unitario dal 1861 si applicherà il Codice penale sardo del 1859. Si è pertanto ritenuto necessario mettere a confronto la prassi processuale dell'ultimo decennio di governo pontificio con quella della nuova realtà statale per comprendere da una parte gli importanti mutamenti intervenuti a livello giudiziario, dall'altra le conseguenze sociali di tali mutamenti.

La decisione poi di fermarsi al 1888 ha alla sua base una motivazione di carattere legislativo; il Codice penale sardo rimarrà in vigore nello Stato Italiano sino a tutto il 1889, anno che saluta la promulgazione del primo Codice penale italiano, noto con il nome dell'allora ministro della Giustizia, Giuseppe Zanardelli. Le differenze in materia di reati sessuali tra le due codificazioni sono per certi aspetti molto sensibili, sicché il periodo 1861-1888 assume precise caratteristiche che permettono di studiarlo come un'entità a se stante<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per alcune notizie generali si vedano C. SWARZENBERG, *La formazione del Regno d'Italia*,

## 2. *Il reato e la sua codificazione*

Con il termine *stupro di seduzione* la letteratura giuridica ottocentesca indicava un reato sessuale di natura molto particolare, in quanto esso mancava l'elemento caratteristico della violenza (fisica o morale), solitamente presente negli altri capi d'accusa<sup>2</sup>. Infatti con tale espressione si intendeva l'azione di chi riusciva ad estorcere il rapporto ad una donna senza costrizione alcuna, seducendola abilmente, il più delle volte con l'ingannevole promessa di matrimonio, disattesa al momento della richiesta di 'riparazione dell'onore'.

Sia il *Regolamento sui delitti e sulle pene*, in vigore nello Stato pontificio dal 1832<sup>3</sup>, che il *Codice penale sardo del 1859*<sup>4</sup> prevedevano e punivano questo reato. Il primo all'art. 168 recita: «Lo stupro semplice è punito coll'opera pubblica di tre anni quando il reo o non doti o non sposi la stuprata» e all'art. 169: «Lo stupro qualificato per promessa di matrimonio, che il reo non voglia più adempiere, è punito coll'opera pubblica di tre anni, ed il colpevole è obbligato a dotarla». Il *Codice penale sardo*, invece se ne occupa all'art. 500: «[...] colui che, sotto promessa di matrimonio non adempita, seduce e disonora una giovane minore degli anni diciotto, sarà punito, sempreché vi abbia querela, col carcere estensibile a tre mesi e con multa».

Il primo elemento che emerge, oltre alla differente terminologia usata nel definire il reato, è senza dubbio la disparità sia qualitativa che quantitativa delle pene previste, la quale indica incontrovertibilmente anche la diversa impostazione etico-morale dei due Stati.

Sotto il governo pontificio il fine precipuo delle autorità era rivolto alla tutela dell'onore femminile, infatti la moralità della disonorata era fatta salva da un sano matrimonio riparatore o al limite

Milano 1975, e T. NOCE, *La legge contro la violenza sessuale: domande di oggi a processi di ieri*, « Rivista di Storia Contemporanea », 3 (1991).

<sup>2</sup> E. PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Roma 1882, pp. 96-98.

<sup>3</sup> Il *Regolamento sui delitti e sulle pene*, redatto in base alle norme fissate dal *Regolamento organico* del 1831, venne pubblicato in data 20 settembre 1832 e affisso nella capitale e nelle città sedi di Legati, Delegati e Governatori. Su di esso si basano i riferimenti legislativi qui riportati. Si veda E. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio*, « Ferrara viva », 2 (ott. 1959).

<sup>4</sup> *Codice Penale 20 novembre 1859, colle modificazioni portate dal Decreto Reale 26 novembre 1865 e con copioso indice analitico*, Roma 1866.

dalla dotazione. Per il reo si trattava quasi di una forma di ricatto; tre anni di carcere <sup>5</sup> erano un periodo decisamente lungo, che poteva compromettere l'attività lavorativa ed il sostentamento della famiglia, mentre la cifra necessaria alla dote era per molti troppo onerosa e quindi il matrimonio costituiva certamente la via più facile. La scelta di sposarsi faceva sì, infatti, che l'iter processuale venisse immediatamente interrotto.

Totalmente diversa la situazione nel neonato regno italiano; anzitutto la pena, tre mesi al massimo, e inoltre la tutela giuridica si limitava alle sole minori di diciotto anni.

### 3. *La prassi nello Stato della Chiesa*

Da quanto si è appena detto risulta evidente come l'unificazione italiana per le ex-cittadine dello Stato pontificio significasse la perdita di alcuni diritti considerati ormai acquisiti, frutto di una consuetudine che affonda le sue radici in tempi lontani.

Sino al Concilio di Trento la promessa di matrimonio costituiva un vincolo morale ben preciso, che trasformava il fidanzamento in matrimonio se tra i due si consumava l'atto sessuale. Era il cosiddetto « matrimonio presunto » <sup>6</sup>. Le donne abbandonate, dopo essere state deflorate dal promesso sposo, si rivolgevano ai tribunali ecclesiastici che soddisfacevano nella maggioranza dei casi le loro aspettative. Un simile atteggiamento da parte delle autorità esponeva a due forti rischi: da un lato metteva nelle mani delle donne una potente arma con la quale guadagnarsi la condizione di maritata (il dono della propria verginità in cambio di un marito); dall'altro poteva apparire come una sorta di avallo dei rapporti prematrimoniali.

Proprio per questo il Concilio tridentino decise di eliminare questa ambiguità di fondo misconoscendo il matrimonio presunto e stabilendo precise norme e regole sulla celebrazione dello sposalizio. Solo l'autorità ecclesiastica aveva il diritto ed il potere di rendere valido il vincolo matrimoniale.

<sup>5</sup> L'opera pubblica è una delle pene detentive in vigore nello Stato pontificio, che le differenziava nella denominazione (galera perpetua, galera a tempo, detenzione, reclusione) a seconda dei gradi previsti e dell'effetto. La pena in questione prevedeva due gradi, da 1 a 3 anni e da 3 a 5 (art. 63 *Regolamento*, cit.). Si veda F. DE' CONTI MARINI, *Elementi criminali del Regolamento sui delitti e sulle pene*, Rimini 1842.

<sup>6</sup> A tale proposito si veda J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989.

Fidanzamento e valore della promessa di matrimonio rimanevano però esclusi dalla regolamentazione tanto da andare a costituire altrettanti elementi di ambiguità. Alcuni fidanzati proprio in forza della promessa si ritenevano ugualmente autorizzati a consumare il rapporto carnale, spingendo alcuni prelati a proibirla. D'altro canto frequenti erano i ricorsi ai tribunali ecclesiastici per esigere il rispetto di tale impegno matrimoniale, sicché il comportamento delle autorità ecclesiastiche continuava a rimanere ambiguo. Non bisogna dimenticare che fino al XIX secolo nel territorio dello Stato pontificio non era in vigore un codice unico, ma l'attività giudiziaria era legata ad usi e consuetudini spesso locali. Solo nel 1831 viene promulgato il *Regolamento organico e di procedura criminale* sul quale si basa il *Regolamento sui delitti e sulle pene*, pubblicato nel 1832. Con la nuova codificazione lo stupro di seduzione viene riconosciuto anche in mancanza della promessa matrimoniale, circostanza considerata in qualità di aggravante. Come si legge in una sentenza del Tribunale di Pesaro del 1855, può benissimo accadere che una ragazza «quantunque onestissima spinta dalla simpatia, dall'amore, dallo stimolo del senso o da altra causa, si presti alle voglie dell'amante senza la suindicata promessa»<sup>7</sup>. Si è già osservato, infatti, come fosse previsto anche lo stupro semplice, capo d'imputazione riguardante i casi in cui l'«accordo matrimoniale» non fosse documentabile con prove certe, in modo da tutelare anche la donna più ingenua che aveva ceduto alle voglie dell'amante senza prima esigere un riconoscimento ufficiale della promessa (non era necessaria una cerimonia, bastava renderla manifesta a voce alla cerchia parentale perché acquisisse valore formale).

È giusto però a questo punto rilevare in che modo le norme previste dal *Regolamento* pontificio trovassero la loro applicazione, perché sulla carta la donna appare difesa e tutelata all'eccesso, in pratica le cose non stanno affatto così.

«[...] la base ed il fondamento dell'azione di stupro si è la onestà della donna reclamante»<sup>8</sup>; ecco quanto si legge in una sentenza del 1854, parole che si ripetono più o meno simili in altre sentenze, a

<sup>7</sup> ARCHIVIO DI STATO DI PESARO (ASP), *Tribunale, Sentenze criminali 1855-56*, sent. 2 giugno 1855.

<sup>8</sup> ASP, *Trib., Sent. crim., 1853-54*, sent. 9 settembre 1854.

evidenziare il requisito fondamentale per colei che voglia ottenere giustizia del proprio seduttore: l'onestà. Che la deflorazione fosse o meno stata opera dell'uomo denunciato è fatto assai raramente documentabile con prove certe, tantomeno rilevabile il periodo a cui risaliva la deflorazione come testimoniano sconsolatamente le perizie ostetrico-chirurgiche dei Fisici professori. Sicché di fronte ad un atto consumato segretamente senza testimoni rimane la parola della sedotta contro quella del seduttore, il quale, per liberarsi da ogni responsabilità, di prammatica dichiara che « [...] la giovane non era altrimenti nello stato di sua integrità, quando egli la conobbe carnalmente, perché altri difatti avevano raccolto il fiore virginale che il primo estremo delle leggi voluto a stabilire la deflorazione, lo stupro »<sup>9</sup>.

Come credere allora all'una o all'altra versione?

Il fulcro della questione è tutto racchiuso nell'esame della condotta morale della querelante: se essa risulta donna di provata onestà di costumi anche le sue parole vengono credute; si presume dunque l'illibatezza e la causa si conclude a suo favore. Di contro un atteggiamento ambiguo, o anche una piccola ombra gettata sulla sua moralità, possono compromettere inevitabilmente il risultato. Per questo nell'istruire il processo particolare importanza era data alla ricostruzione della condotta morale dei coinvolti ma soprattutto della querelante. Nello Stato pontificio si ricorreva innanzitutto alle « fedì » rilasciate dal parroco che era un vero e proprio depositario delle rimostranze dei parrocchiani verso i comportamenti ritenuti illeciti e registrava la regolare partecipazione ai sacramenti. In sostanza era in grado di redigere una sorta di « fedina morale » di ogni fedele.

In seconda istanza si interpellava la Curia ecclesiastica, che pure rilasciava certificati sulla moralità con la caratteristica di possedere un alto valore probatorio, e da ultimo la voce popolare. Essa era un interlocutore di prim'ordine ed esprimeva un giudizio preciso sulla condotta morale della donna, tale da costituire una conferma quasi necessaria alle fedì delle autorità religiose. Negli esami dei testimoni non mancavano mai domande miranti alla ricostruzione della moralità della presunta sedotta.

<sup>9</sup> ASP, *trib.*, *Sent. crim.* 1855-56, sent. 2 ottobre 1856.

Infine una volta stabilita l'onestà o la disonestà della querelante il tribunale decideva per la condanna o l'assoluzione del seduttore. La verginità dunque, seppure chiamata in causa come elemento necessario per la sussistenza del reato, veniva sostituita dall'onestà che, a differenza della prima, era invece documentabile con prove certe. La dichiarazione di integrità della donna veniva creduta sulla parola solo se le sue credenziali morali erano buone, segno inconfutabile che le caratteristiche comportamentali influenzavano quelle fisiche nella considerazione dei giudici. Non dimentichiamo che modello della legislazione pontificia sullo stupro era il diritto romano. Il termine *stuprum* veniva usato dai romani per indicare relazioni sessuali extraconiugali, fatta eccezione per l'*adulterium* ed il *crimen vis*, ovvero lo stupro in senso moderno; vittima passiva poteva essere tanto una *virgo* quanto una *vidua*, ma mai una *foemina probrosa* (impudica, svergognata), visto che l'amplesso diveniva illecito in base alla *qualitas personarum*<sup>10</sup>.

Dunque è quasi esclusivamente la qualità morale della donna a rendere plausibile il reato di stupro, sicché per una ragazza diventa importantissimo il comportamento agli occhi della comunità; se la querelante aveva avuto relazioni amorose precedenti a quella con il proprio seduttore, sicuramente vedeva compromessa la sua immagine e difficilmente poteva ottenere la riparazione sperata.

Si è appena accennato al fatto che sulla base del diritto romano la legislazione pontificia prevedeva il reato di stupro semplice o qualificato per promessa di matrimonio anche in persona di donna vedova. Solo un caso si è presentato nell'esame delle sentenze del periodo considerato, ma la sua conclusione permette alcune importanti considerazioni. Il marito di Teresa (la vedova in questione) muore nel settembre del 1855, lasciandola sola con due figlioletti, ma « subito ed ancora calde le ceneri del defunto »<sup>11</sup> le si fanno attorno tre uomini con la prospettiva, a suo dire, di nuove nozze. Secondo il Tribunale non è possibile stabilire quale fosse il favorito di Teresa, nonostante ella lo abbia indicato in Raffaele, vedovo trentenne, al quale imputa la propria gravidanza, scoperta nell'estate del 1857. Visto che l'uomo rifiuta di porre rimedio all'accaduto con il matrimonio, Teresa lo denuncia per stupro qualificato per

<sup>10</sup> *Nuovissimo Digesto* UTET, Torino 1971, v. XVIII, voce *stuprum*, pp. 582-587.

<sup>11</sup> ASP, trib., *Sent. crim. 1859-60*, sent. 1 ottobre 1859.

promessa al Tribunale di Pesaro. Quest'ultimo non si dimostra favorevole alla donna affermando che « se la legge [...] dee tutelare la femmina onesta dalla seduzione o dall'inganno, altrettanto dee premunirsi contro il sospetto ed il pericolo che alcuno porti il carico dell'altrui colpa e che il vizio non ritorni premiato »<sup>12</sup>; prove certe ed inconfutabili sono ancora più necessarie « massime trattandosi di donna vedova e ben matura di anni, nella quale è più facile temere la frode »<sup>13</sup>.

Teresa non ha le credenziali morali a posto, sicché Raffaele viene dimesso dal carcere per difetto di prove.

Al di là dell'avvenimento specifico, casi come questo fanno capire la difficoltà dell'applicazione di norme che in teoria tutelano a dovere i diritti delle vedove. Esse si trovano in una posizione di emarginazione all'interno della società perché non dipendono più da un'autorità maschile, il che le fa guardare con maggiore rispetto<sup>14</sup>. Difficilmente casi di « stupro improprio » (così lo si definisce nel capo d'imputazione) giungevano quindi all'attenzione dei tribunali.

A questo punto rimane da chiarire il significato dell'atteggiamento delle autorità ecclesiastiche, le quali tentano di restaurare l'ordine sociale reimmettendo le donne disonorate nel « mercato matrimoniale » tramite un matrimonio riparatore o una dote che restituisca loro la dignità, facendo dimenticare al futuro pretendente l'illibatezza perduta.

Questo modo d'agire trova la sua giustificazione nel particolare ruolo ricoperto dalla donna nella società del tempo. Essa, secondo l'educazione che le viene impartita, ha come fine precipuo il matrimonio. Non che sia possibile per tutte sposarsi, il matrimonio facile per le classi popolari non è altro che un luogo comune<sup>15</sup>, ma rimane comunque il principio identificatore più forte per il sesso femminile. Se l'uomo acquisisce rilevanza all'interno della comunità in base al suo lavoro, la donna trova nel matrimonio la nuova definizione del suo onore. Senza un rapporto stabile con un partner ella viene vista con diffidenza perché rappresenta una sorta di mina vagante, col continuo

<sup>12</sup> *Ivi.*

<sup>13</sup> *Ivi.*

<sup>14</sup> A tale proposito si veda M. PELAJA, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Roma-Bari 1994.

<sup>15</sup> *Ivi.*

pericolo di una « aggressione all'onore »<sup>16</sup>. La famiglia, un marito che difenda il buon nome attribuendosi quel ruolo che era stato precedentemente del padre della donna, divengono fondamentali.

A questa linea si uniformano i trattati sull'educazione morale della donna; il matrimonio non è affatto « il passaggio dalla soggezione alla libertà, e dal vivere casalingo ai sollazzi ed ai piaceri del mondo »<sup>17</sup>. Ecco ciò che una dignitosa madre deve ricordare alla figlia in procinto di sposarsi: « [...] la tua volontà ed il tuo cuore debbono essere interamente congiunti alla volontà e al cuore del tuo marito. Egli il tuo signore, ei la tua guida, egli il compagno e l'amico tuo »<sup>18</sup>.

L'onore femminile, nell'ambito della sessualità, si trasforma pertanto in un bene materiale passibile di essere perduto o acquisito; diviene un dono della donna all'uomo in cambio del matrimonio, visto come traguardo per l'acquisizione di un nuovo status onorevole<sup>19</sup>. In questo senso tutti gli sforzi legislativi delle autorità ecclesiastiche sono volti alla ricostituzione della dignità necessaria a sposarsi. Anche la verginità assume un diverso significato: non è più requisito indispensabile per stabilire l'onoratezza, ma una qualità a sua volta influenzata dal comune giudizio sulla condotta morale. Di fronte ad una dote attribuita dal tribunale la mancanza di integrità non è di nessun ostacolo al rientro onorevole nel « mercato delle spose ».

Non dimentichiamo infine che la quasi totalità dei casi di *stupro di seduzione* arriva in tribunale perché una gravidanza rende impossibile nascondere l'accaduto, sicché si presenta anche il problema del futuro del nascituro, destinato all'esposizione e ad una morte quasi certa. Solo il matrimonio riparatore poteva segnare l'ingresso del bambino in una famiglia legittima, visto che la dotazione implicava il formarsi di un nuovo legame amoroso in cui difficilmente era ammesso il frutto di un precedente errore. Ulteriore motivazione questa all'atteggiamento delle autorità che comunque raggiungevano lo scopo di assoggettare la sessualità prematrimoniale al controllo statale.

<sup>16</sup> S. CAVALLO – S. CERUTTI, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, « Quaderni Storici », 44 (ag. 1980).

<sup>17</sup> C. FRANCESCHI FERRUCCI, *Educazione morale della donna italiana*, Torino 1847, p. 164.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 164.

<sup>19</sup> CAVALLO-CERUTTI, *Onore femminile*, cit.

Fin qui si è delineato un quadro della condizione femminile non del tutto realistico, in quanto si è soprattutto sottolineata la condizione di vittima della donna, sottoposta ad interrogatori volti a comprovare la propria onestà che la trasformano da querelante in inquisita. È però vero che la sessualità poteva divenire « merce di scambio »; esaminando i processi per questo tipo di reato è senza dubbio riscontrabile la possibilità di ottenere un marito sfruttando l'arma sessuale, sicuramente più difficile dal Concilio tridentino in poi, ma comunque sempre usata. L'immagine della donna fragile che soccombe alla forza e alla brutalità dell'istinto sessuale maschile è decisamente un luogo comune da sfatare<sup>20</sup>. Le donne sono ben conscie che la verginità vale un marito se sono in grado di giocare bene le loro carte. Senza eccedere nel sottolineare il calcolo premeditato, è ben vero che il rapporto sessuale serviva a legare l'uomo più strettamente ed una gravidanza accelerava il matrimonio. L'intervento delle autorità giudiziarie univa dunque la sanzione penale a quella morale.

Occorre tener presente che si ricorreva al tribunale nel caso in cui la famiglia della stuprata non fosse in grado di ottenere direttamente un risarcimento dal seduttore. L'onore, infatti, è un bene collettivo del nucleo familiare, il quale, soprattutto tramite i suoi esponenti maschili, tenti di preservarlo da qualsiasi attacco. Per una ragazza dunque, una salda rete parentale costituiva una necessaria garanzia di tutela. Lo prova del resto il fatto che nei processi studiati la maggior parte delle donne prive dell'appoggio dei familiari o con un loro scarso interesse, e viventi al di fuori della casa paterna, sole o anche con coinquiline, difficilmente vedevano soddisfatte le loro richieste; più facile risultava infatti per gli inquisiti sollevare dubbi sulla condotta delle querelanti.

La famiglia però non si occupava unicamente dei suoi membri più deboli, quelli femminili, bensì influenzava anche le scelte degli uomini, soprattutto in campo matrimoniale: in caso di cattiva fama della ragazza, di condizione sociale non equiparata o in mancanza di dote, i genitori del ragazzo manifestavano la propria contrarietà insistendo per la rottura della relazione. Il rapporto sessuale (protratto general-

<sup>20</sup> A fare ciò hanno ampiamente contribuito PELAJA, *Matrimonio e sessualità*, cit. e CALVALLO - CERUTTI, *Onore femminile*, cit.

mente fino alla gravidanza) rimaneva l'unico mezzo per giungere al matrimonio, ma a volte poteva essere usato come stratagemma maschile per ottenere i favori della ragazza e poi rifiutarla come sposa, trincerandosi dietro la protezione della propria famiglia.

Quando casi come questo giungono al cospetto dei giudici, diviene di fondamentale importanza la posizione sociale. Vediamone un esempio.

Nel 1856 si celebra al Tribunale di Pesaro un processo per stupro qualificato per promessa di matrimonio che vede come vittima la figlia del farmacista di Mombaroccio, Vittoria<sup>21</sup>. La denuncia parte proprio dal padre, Luigi, il quale accusa del reato e della gravidanza avanzata della ragazza un possidente venticinquenne del luogo, Francesco. I due giovani amoreggiavano già da quattro anni nonostante la forte contrarietà dei rispettivi genitori. Luigi aveva perfino ottenuto dalla Curia ecclesiastica un'inibitoria rivolta a Francesco affinché smettesse di frequentare sua figlia. Il fine però non viene raggiunto, visto che gli incontri proseguono clandestinamente. Francesco rinnova più volte a Vittoria la promessa di matrimonio e sottoscrive, alla presenza di testimoni, una dichiarazione in cui si impegna a sposarla nel giro di tre anni o, in caso contrario, a versarle alcune centinaia di scudi a titolo di dote. A detta di Francesco, resa nota tale scrittura ai genitori, questi mostravano la « più valida opposizione », tanto da convincerlo a sospendere gli incontri con la ragazza. Sicché sarebbe stata Vittoria a farlo smaniosamente ricercare e a provocare l'avvicinamento carnale. La ragazza invece racconta al giudice come Francesco sostenesse di « volerla conoscere carnalmente per renderla incinta, e con tale mezzo obbligare i parenti a prestare il consenso per il matrimonio »<sup>22</sup>. Vittoria non dimentica di sottolineare le sue strenue resistenze ad un simile disegno, vinte dopo molta fatica da Francesco; troppa arrendevolezza avrebbe potuto suscitare dei dubbi sulla sua onestà.

Inizialmente la famiglia di Francesco aveva cercato di evitare il procedimento allontanandolo dal paese e facendolo trasferire a Roma; il ragazzo infatti sfugge all'arresto, che nella prassi seguiva quasi immediatamente la denuncia, e si presenta in Tribunale dopo circa un anno. Intanto però scrive a Vittoria e si compromette attribuendosi la paternità del bambino.

<sup>21</sup> ASP, *Trib.*, *Sent. crim.* 1855-56, sent. 2 ottobre 1856.

<sup>22</sup> *Ivi.*

Visto che esistono prove schiaccianti della promessa fatta e della frequentazione segreta della casa del farmacista per rimanere solo con la ragazza, a Francesco non rimane che giocare la carta della disonestà di Vittoria, dichiarando di non averla trovata vergine. Il suo patrigno si spinge più oltre e giunge a corrompere dei testimoni (almeno queste sono le conclusioni del tribunale) per fare loro affermare di aver precedentemente goduto dei favori della ragazza.

Fatica inutile visto che a detta dei giudici resta « integra, illibata, sfolgorante, la onestà della Vittoria, la quale si piegò [*alle voglie di Francesco*] sedotta dalle promesse e nello scopo di rimuovere ogni ostacolo al compimento delle medesime per parte dei comuni parenti »<sup>23</sup>. Tutto ciò nonostante la ragazza precedentemente abbia amoreggiato con altri giovani, circostanza questa che in altri casi esaminati ha sempre offuscato la moralità della querelante, mettendo in dubbio la sua illibatezza. Qui si sostiene che Vittoria aveva sempre amoreggiato col retto fine del matrimonio ed ogni possibile sospetto viene eliminato.

Si giunge pertanto ad affermare che il ragazzo non aveva prestato fede alla promessa matrimoniale perché indotto dall'opposizione dei parenti.

A parte la scontata conclusione del processo (Francesco viene condannato a tre anni di carcere e alla dotazione di Vittoria), si nota come in primo piano non risultino le figure dei due fidanzati bensì quelle delle rispettive famiglie, il cui successo delle proprie azioni dipende sicuramente dalla posizione socio-economica rivestita all'interno della comunità. Migliore risulta quella del farmacista, grazie certamente al suo stesso mestiere. L'onestà di Vittoria, nonostante alcuni particolari che a ragione potrebbero offuscarla, usufruisce della fama riflessa dall'alta considerazione di cui gode la famiglia. La salda rete parentale si dimostra molto importante nell'Ottocento, perché il ruolo tutelare delle autorità nei confronti delle donne si affievolisce, lasciando loro da una parte una maggiore responsabilità, e dall'altra una dipendenza più stretta dalla famiglia.

#### 4. *La nuova legislazione nel Regno d'Italia*

L'11 settembre 1860 segna per i pesaresi la caduta del Governo pontificio e l'entrata a far parte di una nuova realtà nazionale. L'impatto

<sup>23</sup> *Ivi.*

con il neonato Stato italiano è dei più difficili; vengono introdotte nuove misure, nuovi obblighi totalmente sconosciuti a chi, sino ad allora, aveva vissuto nella polverosa immobilità amministrativo-politica dello Stato della Chiesa.

L'interiorizzazione di nuove regole richiede tempo e il meccanismo di reazione, basato sulla diffidenza e sulla resistenza al cambiamento, si ritrova in tutti gli aspetti della vita. A maggior ragione nel campo della sessualità e dei comportamenti illeciti, verso i quali muta la considerazione dello Stato.

Per quanto riguarda lo stupro di seduzione, la nuova legislazione del Regno d'Italia viene accolta con grandissima delusione a causa del già citato ridimensionamento di tale reato; lo Stato persegue il seduttore delle minori di diciotto anni solo penalmente, con la carcerazione e una multa, rifiutando soluzioni « moralistiche » come il matrimonio o la dotazione, tipiche di un governo di matrice religiosa, ma non più accettabili da una realtà pienamente laica. In sostanza si conclude il ciclo di responsabilizzazione della donna iniziato subito dopo il Concilio di Trento.

Il risultato di questo atteggiamento delle nuove autorità è subito riscontrabile nella scomparsa quasi totale di denunce da parte delle sedotte. Se tra il 1850 ed il 1860 il Tribunale di Pesaro giudica 11 casi di « stupro di seduzione », nell'arco di tempo in cui rimane in vigore il *Codice penale sardo del 1859 (1861-1888)*, si rintracciano solo due procedimenti. Oltretutto entrambi dimostrano come il ricorso alle autorità sia decisamente l'ultima carta da giocare dopo aver tentato privatamente di risolvere la situazione. Nel 1873 Pietro, un avvocato di Pergola, denuncia al tribunale di Pesaro il giovane Augusto, colpevole della seduzione e della gravidanza della propria figlia Apollonia<sup>24</sup>. La ragazza, minore dei 18 anni al momento della presunta deflorazione e lusingata da una promessa di matrimonio, rientra pienamente nei casi previsti dall'art. 500 del Codice penale.

La denuncia però costituisce solo l'ultima *chance* per Pietro, il quale cerca di sfruttare in altri sensi la sua influenza, decisamente forte in paese dato che alcuni anni prima aveva ricoperto la carica di Pretore di Pergola. Dapprima, visto che Augusto si trincerava dietro l'opposi-

<sup>24</sup> ASP, *Trib., Sent. crim. 1873*, b. 962, sent. n. 109.

zione al matrimonio da parte del padre, il cui consenso era necessario essendo il ragazzo minorenni, Pietro aveva proposto il solo rito religioso, ma aveva ricevuto un netto rifiuto. Poi si era offerto di provvedere finanziariamente egli stesso al sostentamento dei due ragazzi e del nascituro arrivando infine, dopo l'ennesimo rifiuto, alle minacce. La stessa sentenza afferma come egli « non riconosce [...] alla punitiva giustizia che solo allora quando ogni probabilità di evitare lo scandalo e la pubblicità era venuta meno [...] tanto ciò è vero che il querelante in udienza avrebbe desistito dalla querela se [*l'imputato*] avesse data la dovuta riparazione »<sup>25</sup>.

Questo sta a dimostrare come Pietro avesse usato l'arma processuale unicamente come mezzo per convincere il ragazzo al matrimonio, cosa che al tempo della legislazione pontificia avrebbe ottenuto senza troppa fatica. Il reato alla fine viene punito ma l'onore di Apollonia rimane macchiato: se prima la condanna del seduttore riabilitava la stuprata, ora il tribunale prevede per la parte lesa un'indennità, sostitutiva della dote a livello teorico, ma in realtà priva della stessa valenza morale.

A rimanere invariato nel passaggio da un governo all'altro è invece il modo di procedere da parte dei giudici; il racconto della sedotta viene creduto sempre in base al giudizio formatosi sulla sua condotta morale. Cambia solo il tipo di documento ufficiale cui si ricorre: in uno Stato laico al posto delle fedi parrocchiali si redigevano, a cura del Municipio, dei certificati in cui oltre a luogo, data di nascita etc., erano riportate « informazioni su fama, condotta in genere, carattere e proclività ». Il clima del giudizio della comunità, invece, rimane determinante.

Che il risultato non soddisfacesse le aspettative delle querelanti è provato anche dal secondo caso di stupro giudicato dal Tribunale postunitario. Nel 1868 Palma, tramite il padre Giuseppe, sporge querela per seduzione dietro promessa di matrimonio nei confronti di un impiegato comunale di Pergola, Pompeo. La ragazza non solo è stata disonorata ma è anche incinta<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> *Ivi*.

<sup>26</sup> ASP, *Trib, Processi penali 1869*, b. 378, fasc. 6056, e *Sentenze correzionali 1869*, b. 958, sent. n. 98.

L'uomo vedovo e con un figlioletto, frequentava assiduamente la casa della ragazza, accedendovi a qualsiasi ora del giorno anche durante l'assenza del padre di lei, tanto che tutti nel paese erano convinti che l'autore della gravidanza sia proprio lui. Palma afferma di aver ceduto sessualmente all'uomo perché tra loro era intercorsa una promessa di matrimonio e soprattutto perché Pompeo di fronte ad un suo primo diniego aveva diradato le visite, sicché aveva temuto di perderlo.

Le indagini condotte tramite informazioni assunte dal Comune e dalla « comunità di vicinato », sembrano confermare le dichiarazioni di Palma, giovane ritenuta da tutti onesta o di costumi morigerati. Pompeo tenta di screditarla e di negare di essere l'autore della gravidanza, del tutto inutilmente; la prassi insegna che essendo Palma di condotta ineccepibile (non ha avuto nemmeno altri innamorati precedentemente), con tutta probabilità il giudizio le sarà favorevole.

Eppure inaspettatamente, la denuncia viene ritirata ufficialmente, nonostante ciò comporti il pagamento delle spese processuali interamente a carico della querelante. In effetti se anche Pompeo avesse subito una condanna, chi avrebbe restituito a Palma la sua rispettabilità? Occorreva una soluzione diversa, soluzione che probabilmente rispecchia la prassi di chi risolveva privatamente le questioni, già nello Stato della Chiesa e a maggior ragione sotto la nuova legislazione.

Infatti Pompeo nel dicembre del 1868 sottoscrive di fronte al Regio Giudice conciliatore un documento in cui, dietro promessa del ritiro della denuncia, si impegna in breve tempo ad effettuare un deposito di 150 lire in favore di Palma, che avrebbe potuto ritirare la somma non appena sposatasi civilmente, o, in caso di mancate nozze, non appena compiuti i trenta anni di età.

In sostanza la dotazione, fino a pochi anni prima pena fissata dalla legge, diviene ora accordo privato; che fosse per la donna una buona risoluzione lo dimostra la stessa Palma che, nel giro di pochi mesi, si sposa con un giovane falegname del paese.

Pur essendo entrati in una nuova dimensione legislativa i neosudditi italiani rimangono ancorati ai vecchi schemi e non potendo ottenere ciò che vogliono dalle autorità cercano di raggiungere l'obiettivo con le proprie forze. Il processo di interiorizzazione delle nuove norme sarà relativamente lento. Nel 1885, una donna di Fano denuncia alla Prefettura uno stupro subito da parte del proprio fidanzato, aggiungendo che in tale circostanza il ragazzo le aveva anche promesso di

sposarla <sup>27</sup>. Il caso è anomalo perché da un lato le circostanze impediscono a chi giudica di credere alla violenza e dall'altro la ragazza ha vent'anni e non rientra quindi tra le tutelate dall'art. 500 del Codice penale. Del resto le sue stesse parole tradiscono l'intento sotteso a tale denuncia: « [...] io non voglio che sia punito, ma pretendo soltanto che abbia da riparare al mio onore e sposarmi » <sup>28</sup>. Richiesta purtroppo per lei del tutto anacronistica: la riparazione morale imposta per legge è già da tempo tramontata.

Il valore che viene dato al matrimonio supera la fiducia nelle istituzioni, le quali dimostrano di tradire le aspettative dei cittadini. La donna non riesce a liberarsi dal ruolo che le è stato ricamato addosso di fragile creatura facile a cadere in tentazione e ad essere aggirata con l'inganno; nonostante il Codice penale responsabilizzi le sue azioni, la mentalità comune continua ad imprigionarla nella convenzione che la vuole sottomessa ad un uomo. In età da marito, quando si fa più difficile il controllo paterno, i pericoli sono in agguato ed una scelta sbagliata può compromettere la vita futura. La nuova legislazione concepita non più religiosamente ma laicamente richiede per la donna un'ottima reputazione e una salda rete parentale. La maggior parte delle volte si decide infatti di non ricorrere alla giustizia a causa della sfiducia in un'autorità che non restituisce l'onore e assicura solo una deleteria pubblicità; in questi casi la famiglia, anzi gli uomini della famiglia, si mobilitano tentando, a volte con metodi violenti, di persuadere il seduttore a rispettare le sue promesse. Poiché non di rado simili episodi portano con sé ferimenti, ecco lo *stupro di seduzione* ritornare, pur se indirettamente, all'attenzione delle fonti giudiziarie, a testimonianza del fatto che tale costume sessuale non è affatto scomparso. Semplicemente si tenta di ottenere da soli ciò che prima era garantito per legge. Nei casi di seduzione, infatti, non veniva screditato unicamente l'onore della donna, bensì quello dell'intero nucleo familiare il quale, con la scomparsa dell'autorità che fino al 1860 aveva contribuito a preservarlo, si stringe attorno al suo anello più debole per difendere anche se stesso.

<sup>27</sup> ASP, Trib., *Processi penali 1885*, b. 576, fasc. 270.

<sup>28</sup> *Ivi*, *Verbale di querela denuncia orale*, fasc. 10.

I casi di ferimento con alle spalle storie di seduzione e abbandono testimoniano che l'uso della sessualità come merce di scambio non viene meno e che scompare dalle fonti giudiziarie solo a causa del mutamento legislativo. Continua infatti il tentativo femminile di legare a sé un uomo con il rapporto sessuale e con una gravidanza. Cambia però la posizione della donna; non è più la vittima-complice di un inganno maschile che conosce benissimo, ma assume effettivamente quelle caratteristiche di fragilità e debolezza in cui per secoli le aveva rinchiuso il paternalismo ecclesiastico. La sessualità come merce di scambio ha perso del tutto quei connotati di sicurezza che già il Concilio tridentino aveva contribuito ad affievolire. In questo quadro, come già si è accennato, la condizione di chi non ha alle spalle una famiglia in grado di proteggere l'onore diviene particolarmente difficile. Orfane o anche semplicemente ragazze povere sono maggiormente esposte al pericolo di « tranelli maschili ». Un caso può essere illuminante. Nel 1882 una sartrice di Orciano, Odda, ferisce gravemente il segretario comunale, Erminio, ed il suo gesto viene definito nell'incartamento processuale come una vendetta d'amore, visto che l'uomo dopo aver amoreggiato per anni con lei, aveva deciso di sposare una ricca possidente del paese <sup>29</sup>.

Dal racconto di Odda emerge però una storia ben più drammatica: la ragazza (ventiseienne al tempo del processo) aveva conosciuto Erminio sette anni prima, e questi dietro pesanti insistenze nonché ripetute promesse di matrimonio, l'aveva convinta a prestarsi alle sue voglie, donandogli il fiore verginale. In quei sette anni Odda aveva partorito due volte; il primo figlio si trovava all'Ospedale degli Esposti di Fano, mentre il secondo era morto pochi giorni dopo la nascita. La furia di Odda si era scatenata quando Erminio, rinfacciandole la sua povertà, aveva preso a corteggiare una ragazza più ricca con l'intento di sposarla.

La storia della donna è confermata da alcuni testimoni, mentre il Municipio è compatto nel sostegno del suo segretario. Nel delineare le figure die due concorrono certamente simpatie e antipatie verso una figura pubblica, ma resta comunque l'atteggiamento di un uomo che

<sup>29</sup> ASP, *Trib., Processi penali 1883*, b. 551, fasc. 59, e *Sent. corr. 1883*, b. 972, sent. n. 48.

ha sfruttato l'ingenuità e la volontà di riscatto di una donna di misere condizioni e che non viene giudicato per il suo gesto. Sul banco degli imputati siede infatti Odda, che però viene condannata per ferimento a soli cinque giorni di arresti, perché i giudici rimangono impressionati dalla sua triste vicenda.

La mentalità femminile non si adegua abbastanza velocemente al cambiamento di regolamentazione legislativa, che non tutela più dalla seduzione ottenuta tramite una promessa matrimoniale. Anche se il nuovo codice si dimostra decisamente più avanzato, in linea con gli altri codici europei, nelle donne stuprate e nelle loro famiglie rimane l'impressione di aver subito un sopruso, il che contribuisce a creare un clima di sfiducia verso il neonato stato unitario.